

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale del Personale  
Ufficio Comunicazione Interna e Formazione  
[dc.pers.comunicazioneformazione@agenziaentrate.it](mailto:dc.pers.comunicazioneformazione@agenziaentrate.it)

SEDE

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale del Personale  
Ufficio Relazioni Sindacali  
[dc.pers.relazionisindacali@agenziaentrate.it](mailto:dc.pers.relazionisindacali@agenziaentrate.it)

SEDE

p.c. All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali  
[dc.acc.ucifi@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.ucifi@agenziaentrate.it)

SEDE

p.c. All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Antifrode  
[dc.acc.antifrode@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.antifrode@agenziaentrate.it)

SEDE

p.c. All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Controlli Grandi Contribuenti  
[dc.acc.gc.controlli@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.gc.controlli@agenziaentrate.it)

SEDE

p.c. All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio *Ruling* Internazionale  
[dc.acc.uri@agenzientrate.it](mailto:dc.acc.uri@agenzientrate.it)  
SEDE

**Oggetto: diritto al riconoscimento di**

- **accantonamento a banca delle ore/riposo compensativo**
- **recupero**

A mezzo della presente, questa sigla sindacale prende atto della circostanza per cui codesta Amministrazione fornisce un'importante opportunità formativa, con l'ausilio di un istituto privato esterno (nello specifico: corso di lingua inglese articolato su progressivi livelli, ovvero classi, di apprendimento ed approfondimento della stessa), a condizioni manifestamente discordanti dalla legislazione e dalla giurisprudenza.

La Sentenza n.° 191/2000, cronologico n.° 1364, RG n.° 209/2000 del Tribunale di Verbania, in Funzione di Giudice del Lavoro, si pronuncia a favore del ricorrente, dipendente di ruolo del Ministero delle Finanze, presso l'Ufficio delle Entrate di Verbania, il quale, nella fattispecie, adiva tale sede al fine di veder accertare il proprio diritto al riposo compensativo, corrispondente alle ore di lavoro prestate oltre l'orario contrattuale di trentasei ore settimanali, in relazione a corsi di aggiornamento frequentati. Il Tribunale del Lavoro ha rigettato le ragioni del resistente Ufficio delle Entrate nei seguenti termini:

*Nel caso in esame, l'orario lavorativo ordinario su base settimanale è contrattualmente fissato in trentasei ore: ne discende che il superamento di tale limite massimo impone di qualificare la prestazione aggiuntiva quale "straordinaria" (con tutte le conseguenze che ne discendono in punto di retribuzione e/o di riposo compensativo), **salva una previsione legislativa o contrattuale derogatoria** (che, cioè, espressamente vieti di considerare straordinaria la prestazione resa oltre l'orario normale di lavoro).*

Preme inoltre fare presente che la comunicazione ai partecipanti dell'inizio e delle modalità di svolgimento dei corsi, ha luogo attraverso messaggio di posta elettronica che, senz'altro, in nessun modo riveste forme e poteri della necessaria **previsione legislativa e contrattuale derogatoria** e che, inviato dal soggetto esterno prestatore del servizio, acciò apparentemente delegato da codesta Amministrazione (che ne è verosimilmente al corrente), presenta, tra le altre, le seguenti condizioni:

*Il tempo di svolgimento del corso che eventualmente ecceda il profilo orario della giornata, non darà diritto a ore di straordinario né in pagamento, né in accantonamento né a recupero.*

Pertanto,

**SI DIFFIDA**

codesta Amministrazione dal perseverare in siffatto orientamento operativo e, con specifico riferimento alla organizzazione del corso di lingua inglese, la cui frequenza è sinora prestabilita oltre l'ordinario orario di lavoro,

**SI CHIEDE**

In alternativa:

- la tenuta di detto corso di lingua inglese all'interno dell'ordinario orario di lavoro, di cui costituisce correlata opportunità formativa di indiscussa importanza operativa;
- il riconoscimento del diritto alle rispettive destinazioni ad, almeno, accantonamento a "banca delle ore"/"riposo compensativo" o "recupero", con riferimento alle ore di lavoro prestate in eccedenza a suddetto orario ordinario di lavoro, contrattualmente stabilito.

Distinti saluti.

Milano, 9 aprile 2010

**Il Coordinatore per gli  
Uffici Centrali di Milano**

**Claudio Gino VALLESE\***

\* Firma sostituita a mezzo stampa

La copia cartacea della presente comunicazione è conservata presso la Segreteria Nazionale della Federazione UGL - Agenzie Fiscali